

R.G. 14208/15-1



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE - UFFICIO STRANIERI
art. 737 e segg. C.p.c.

Il giorno 18/12/15 alle ore 10,20, presso il TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, nel procedimento di autorizzazione al trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria del cittadino extracomunitario _____, davanti al Giudice Dott. LA ROSA PAOLA assistito dal Cancelliere TRAVAGLIO RICCARDO, sono

comparsi il difensore di fiducia / ufficio Avv. _____, è presente per la Questura: LEONI STEFANO di 60 giorni come da normative vigenti, Il rappresentante della Questura insiste per la concessione della proroga del trattenimento del cittadino extracomunitario, produce avvenuta notifica di avviso della presente udienza al trattenuto;

preliminariamente espone la mancata presenza dell'interessato trattenuto,
La difesa si oppone alla proroga del trattenimento, *ritiene non decorsi i termini di 60 giorni* ^{Com. 19/11/2015} *risale al 16/10/15 data di udienza di convocazione tenutosi presso il Tribunale, sia della richiesta di protezione. Non ritiene però lo scadimento di protezione strumentale, peraltro delle dichiarazioni rese alla Commissione*

IL GIUDICE

LETTA LA RICHIESTA DEL QUESTORE DI ROMA DI PROROGA, *ritenuta fondata l'eccezione di*
~~RITENUTA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA RICHIESTA DI PROROGA~~
Terziario e delle richieste di proroga oltre che erano trascorsi il numero delle richieste più di 60 giorni dalla convocazione adottata dal Tribunale in un'udienza monocratica in data 16/10/2015

NON AUTORIZZA

IL TRATTENIMENTO NEL CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE DI PONTE GALERIA ~~PER ULTERIORI~~
DELO STRANIERO
NAT _____

Verbale chiuso alle ore _____

DEPOSITATO E LETTO IN UDIENZA

Cancelliere _____

[Signature]
Difensore

[Signature]
GIUDICE

Rappresentante della Questura *[Signature]*

La Questura è in merito alla Terziario, ritiene che i termini delle convocazioni del G.D.P., terminate l'ingressa del Tribunale di 60 giorni dal Tribunale, viene ripristinato il trattenimento del G.D.P. a completamente dei 30 giorni del G.D.P. con permesso di scattare il 30/12/15, anticipata alle date odierna alla luce dell'istanza del difensore depositata

La difesa contesta il limite della libertà personale
con la consuetudine del Tribunale, ~~no est annulla~~
la competenza del G.A.P. In caso contrario ~~esset~~

valrebbe un'eccezione. Tra i due tipi di trattamento
peraltro la nuova normativa non fa riferimento e
questa interpretazione.